



## COMUNICATO STAMPA IN CANTIERE NON SOLO CCNL EDILE

Roma 25 settembre 2019 - *“A fronte di alcuni titoli di stampa secondo cui resterebbe l’obbligo, alla luce della Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9/2019, di applicazione del CCNL Edilizia riteniamo opportuno ribadire invece – afferma Carla Tomasi, Presidente Finco – che nella sostanza non cambia nulla in merito al contratto applicabile in cantiere”.*

**La circolare non definisce, infatti, nessun obbligo di applicare un determinato contratto, ma afferma solo che se si vuole accedere ad alcuni benefici** (come ad esempio alcune deroghe in materia di tempi di lavoro) **i contenuti dei CCNL siglati dalle OOSS individuate come maggiormente rappresentative, devono essere rispettati.**

L’applicazione del CCNL, infatti, è, e rimane, sempre definita dall’attività prevalente svolta dall’azienda o dall’impresa (art. 2070 del Codice Civile).

*“Sarà ora di smettere con queste forzature - prosegue Carla Tomasi – che sembrano più volte a consolidare (salvare) rendite di posizione che alla reale tutela della manodopera.”*

Nulla di nuovo, quindi, rispetto a quanto già noto in precedenza: il CCNL dell’Edilizia (e connessi istituti, come le Casse Edili) si applica ad imprese che svolgono attività edile!

Ed è qui che, probabilmente – anzi sicuramente – nascono gli equivoci maggiori: non tutte le attività che vengono svolte in cantiere sono e/o devono essere inquadrare nel settore dell’edilizia, dal momento che questa è solo una parte del più vasto settore delle costruzioni che di anime professionali e, per conseguenza, di contratti ne possiede vari.

Dalle attività metalmeccaniche dell’impiantistica, piuttosto che delle costruzioni metalliche, a quelle del restauro e della prefabbricazione (acciaio, cemento, legno) – solo per fare alcuni esempi – è vasto il panorama delle attività che sono parte delle costruzioni ma non sono edilizia.

E su questo il Ministero del Lavoro dovrebbero finalmente dire una parola chiara che metta definitivamente la parola <<fine>> a quest’annosa vicenda e dia ad ogni settore il giusto riconoscimento.

Anche i “privilegi” riconosciuti alle OOSS maggiormente rappresentative dovrebbero, però, essere “rimeditati” visto che i criteri della “maggiore rappresentatività” oltre ad essere difficilmente verificabili nella sostanza, sono storicamente superati: è certamente più

efficace avere un CCNL che risponda realmente ai bisogni dei diversi settori (anche a livello di contrattazione decentrata) piuttosto che supportare contenitori omnicomprensivi lontani dalle realtà aziendali.

*“Questo non vuol dire supportare meccanismi di dumping sociale – chiarisce la Tomasi - ma prendere atto del fatto che la realtà del mondo del lavoro è cambiata e che sempre più spesso si deve andare verso la specializzazione.*

*Non è un caso che l’art. 30, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (DLgs 50/16) riconosca esplicitamente la specificità delle contrattazioni”, prevedendo che << Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa** anche in maniera prevalente. >>*

*“La previsione del Codice dei Contratti non nasce a caso, ma risponde al bisogno di individuare e tutelare la maggiore qualità e professionalità delle maestranze e delle imprese impegnate in lavori specialistici e superspecialistici, occorrerebbe che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ne prendesse atto e lo chiarisse in maniera definitiva - conclude Carla Tomasi”-*